

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Accordo con Casa Serena per l'erogazione di cure riabilitative di mantenimento Residenza protetta disabili art 3 comma 4 lettera a, ai sensi della DGRM 1331/2014 per n. 30 p.l. in regime residenziale – codice ORPS 600229 anno 2022.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Direttori Area Bilancio ed Area Controllo di Gestione circa la copertura economica/finanziaria del presente atto con riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ciascuno per quanto di competenza;

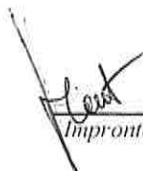
- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, la convenzione con la struttura denominata "Casa Serena" codice ORPS n.600229, gestita dalla Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione, sita a Fano in Via l^a strada, 25 Bellocchi di Fano per l'erogazione di cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RP Disabili art 3 comma 4 lettera a, ai sensi della DGRM 1331/2014, in regime residenziale con una dotazione di n. 30 posti letto, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attestare che il tetto di spesa per l'anno in corso (2022) stimato sulla base delle attuali presenze su 25 p.l. e dell'attuale carico assistenziale è di € 584.401,50 esente IVA e risulta così suddivisa:

- € 462.090,00 per n. 15 utenti contabilizzata al conto economico 0505100111;
- € 122.311,50 per n. 10 utenti contabilizzata al conto economico 0505100107;

3. Di prendere atto che la previsione di spesa totale per il convenzionamento di tutti i n.30 PL in RP disabili risulta essere di 30 p.l. x € 84,40 x 365 gg. (€ 924.180 esente IVA). Tale valore economico potrà essere raggiunto come differenziale rispetto al tetto previsto per l'anno 2022 pari ad €



584.401,50 solo attraverso specifiche e motivate determinine di inserimento, che dovranno avere specifica copertura.

4. di dare atto che la valorizzazione complessiva della quota sanitaria relativa ai posti letto di RP Disabili comma 3 art 4 lettera a, verrà calcolata tenendo conto sia del numero degli ospiti valutati dall'UMEA e/o dall' UVI territorialmente competente, a seconda del livello assistenziale che del numero delle giornate di degenza effettivamente erogate, con la quota sanitaria a carico del SSR proporzionata agli standard necessari a seguito della valutazione, avendo come valore di riferimento quella prevista dalla DGRM 1331/2014;

5. Per il mantenimento del rapporto contrattuale è necessario che il titolare della struttura avvii e concluda il percorso di autorizzazione e accreditamento L.R. n. 21/2016 per RD3 o RD4, (requisiti ex DGRM 937/2020), nei tempi massimi previsti dalle disposizioni regionali in materia (18 mesi dalla fine delle emergenze COVID19);

6. di stabilire che la convenzione in oggetto, verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungessero diversi indirizzi o disposizioni regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;

7. di dare atto che la convenzione qui approvata ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1;

8. di specificare che le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la struttura "Casa Serena" con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;

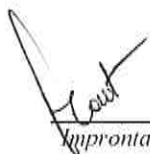
9. di delegare il Direttore dell'Area Vasta 1 alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto, successivamente all'approvazione della determina del Direttore Generale dell'ASUR;

10. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quale Responsabili dell'esecuzione del contratto, il Direttore del Distretto di Fano e/o Direttore Cure Tutelari delle Vaste Aree Vaste interessati da inserimenti di utenti afferenti alle proprie aree territoriali;

11. di approvare la nomina del responsabile del trattamento dei dati per ogni struttura così come disciplinato da regolamento UE 2016/279 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali a seguito della sottoscrizione dell'allegato C) che forma parte integrante del presente atto.

12. di trasmettere la presente determina per il seguito di competenza a:

- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- Direttore Area Vasta 1;
- Direttore UOC URP Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali;
- Direttore Distretto di Fano;
- Direttore UOC cure Tutelari AV1,
- Ente gestore della struttura.



13. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pierluigi Gigliucci)



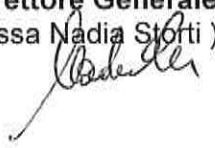
Il Direttore Sanitario
(Dr. Remo Appignanesi)



Il Direttore Area Integrazione Socio -Sanitaria
(Dr. Giovanni Feliziani)



Il Direttore Generale
(Dr.ssa Nadia Storti)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. URP - Comunicazione - Servizi Amministrativi Territoriali

Normativa ed atti di riferimento

- DPCM 14/02/2001 e s.m.i. che approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria stabilendo all'art. 4, comma 1, che la "regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi";
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- DPCM 21/05/2001 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- DACR n. 132 del 6/7/2004 recante "Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006";
- D.L.vo 502/1992 modificato dal D.L.vo 229/99;
- DGRM 1789 del 02/11/2009 : " Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche";
- DGRM 1011 del 09/07/2013 : Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.
- DGRM 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale;
- DGRM n. 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n. 1224/2015 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015";
- Nota DG Asur prot. 3142 del 1/2/2016/ASUR/DG/P " Linee Aziendali di programmazione per l'anno 2016";
- DGRM n.118 del 22/02/2016 Recepimento Accordo della Conferenza Unificata sul documento concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" - Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014 – Modifica;
- Nota DG Asur n. 20261 del 4/7/2016 "Convenzioni quadro aziendali con le strutture sanitarie e socio/sanitarie autorizzate e accreditate ex DGRM n.1331/2014. Modalità di verifica della capacità ricettiva dei posti contrattualizzati";
- L.R. 21/2016 Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati;
- DGRM n.1105 del 25/09/2017 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitarie extraospedaliere, socio-sanitarie e sociali";
- DGRM n.1588 del 28/12/2017 "Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n.937 del 20/07/2020 avente ad oggetto:"L.R. n.21/2016 art.3 comma 1 lett.b) – manuale Autorizzazione strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione , che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)".

Motivazione:

Fondata nel 1939, inizialmente come scuola materna e convertita nel 1962 come residenza protetta con un'attenzione particolare a ragazze portatrici di handicap, Casa Serena si inserisce come una realtà da sempre presente nella frazione di Bellocchi di Fano.

Nella Carta dei Servizi si evince la vocazione della struttura *"La struttura accoglie ragazze disabili, cercando di offrire loro un'esperienza di vita comunitaria fondata sull'amore fraterno e sulla consapevolezza che in ogni uomo "brilla l'immagine di Dio". Si prende cura della persona nella sua totalità, lavorando in rete con altri enti, associazioni, servizi per generare (la civiltà dell'amore attraverso) una nuova cultura della vita, avendo come obiettivo: salvaguardare, promuovere e dare senso alla vita, tenendo conto della dignità e centralità della persona. La finalità di Casa Serena è l'inclusione sociale, che non è un atto di solidarietà della società verso la persona 'scartata', perché fragile e non costituisce neppure la risposta terapeutica ad un suo bisogno riabilitativo: l'inclusione sociale è un diritto di cittadinanza della persona con disabilità:"*

Oggi la struttura, gestita dalla Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione, ospita soggetti adulti disabili in condizioni di non autosufficienza e in stato di invalidità permanente psico-fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali, ai quali vengono erogate cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi a prescindere dall'età anagrafica, ricomprendendo sia i disabili portatori di handicap che gli anziani non autosufficienti, riconducibili nel quadro normativo della DGRM 1331/2014 all'Area Disabili.

La struttura risulta in possesso sia dell' autorizzazione per 30 posti letto con tipologia Residenza Protetta per Disabili, rilasciata dal Comune di Fano con provvedimento n. 1814 del 09/09/2011 avente ad oggetto: " autorizzazione n. 2 /2011 rilasciata alla Residenza Protetta per disabili denominata "Casa Serena" dell'Opera Don Orione sita in Via l' Strada – Bellocchi di Fano, ai sensi della L.R. 20/2002 sia dell'esito di concessione del nulla osta da parte della Regione in data 21/07/2011 con decreto del dirigente della posizione di funzione coordinamento delle politiche sociali e politiche per l'inclusione sociale n. 76/POL.

Essa è altresì censita dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS) con il codice 600229.

Come risulta agli atti di questi uffici amministrativi, gli ospiti vengono valutati periodicamente sia dall'Equipe UMEA attraverso la valutazione del funzionamento cognitivo mediante la somministrazione del test multicomponentiale Wechsler Adult Intelligence Scale WAIS-IV e del test monocomponentiale Raven CPM Colore e una valutazione del comportamento cognitivo mediante l'intervista VINELAND-II e la valutazione dell'autonomia nelle attività strumentali mediante SCALA IADL e nell'Indice di dipendenza nelle attività della vita quotidiana mediante Scala ADL che dall'UVI territorialmente competente (Distretto di Fano), attraverso un'attenta diagnosi clinica degli ospiti nella valutazione dei bisogni assistenziali, utilizzando sia il punteggio dell'indice di BRADEN per determinare il rischio d'insorgenza delle lesioni cutanee che il punteggio della somministrazione dello Short Portable Mental Status Questionnaire (SPSMQ) per la valutazione dello stato mentale.

Le recenti valutazioni effettuate dall'UVI e dall'UMEA (ID 1525957/22/02/2022/F-DISF e prot. n. 15311/17/02/2022/ASURAV1/FDISF/P) con le metodologie sopra citate hanno confermato che la struttura assicura sia l'appropriatezza organizzativa che i livelli assistenziali previsti dalla DGRM 1331/2014.



Il Servizio Sanità con nota Prot 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Pertanto, ritenendo di dover dar seguito alla nota a mezzo mail trasmessa in data 05/11/2021 allo scrivente dal Direttore Responsabile dei Servizi di Integrazione Sociosanitaria ASUR, con la quale si sollecitava questa Direzione a sanare con apposita convenzione i rapporti con la struttura Casa Serena, con tale provvedimento si ritiene di dover procedere alla stipula dell'accordo contrattuale tra l'ASUR AV1 e la Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione, ente gestore della residenza, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per n.30 utenti in condizioni di disabilità.

In merito alle modalità di instaurazione del rapporto convenzionale la convenzione con la struttura in questione si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.21/2016 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Tenuto conto della nota prot. n.97409/17/11/2021 Av1 con cui si chiedeva l'autorizzazione alla copertura budget 2021/2022 per l'accordo con Casa Serena.

Preso atto della nota prot. n. 3144 del 27/01/2022 della Direzione Generale Asur in cui si affermava che in assenza di previsioni tariffe ex DGRM 13331/2014 per RP Disabili, la quota sanitaria per lungoassistenza mantenimento e/o protezione deve essere calcolata in base al carico assistenziale ospite e ai relativi standard applicati specificando altresì che in materia di copertura dei costi per la contrattualizzazione, gli stessi possono essere assegnati dall' ASUR alle Aree Vaste solo in presenza di specifica DGRM con relativo decreto di impegno e liquidazione annuale attraverso l' approvazione di un Piano di Convenzionamento. Tale fattispecie non ricorre nel caso in esame in quanto la struttura è stata negli anni utilizzata e finanziata con il budget annuale di competenza dell'AV1.

Pertanto, per le motivazioni sopra addotte e tenendo conto che Casa Serena si colloca all'interno di una struttura socio sanitaria di livello lungo assistenza mantenimento e di livello protezione, si ritiene lecito proporre il convenzionamento dei 30 posti nel livello assistenziale socio sanitario lungo assistenza mantenimento area disabili.

Si precisa che tutti i 30 posti letto convenzionati saranno collocati nell'Area Disabile nella categoria "RP Disabili" per cui la struttura è autorizzata ed accreditata, ma per quanto riguarda la quota sanitaria, preso atto che nella DGRM 1331/2014 non essendo stata definita la tariffa specifica per RP Disabili, si è proceduto ad interloquire con la struttura in merito agli standard adottati per il livello di lungoassistenza mantenimento e/o protezione previa verifica del carico assistenziale da parte delle strutture sanitarie dell'area Vasta 1.

Si specifica altresì che in essa sono attualmente ospitati 25 assistiti, che pur appartenenti a diverse fasce di età, anche ultra sessantacinquenni, sono già da anni inseriti per condizione di disabilità nella struttura, i quali usufruiscono tutti di cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi e per i quali si è proceduto ad una valutazione multidimensionale e multidisciplinare attraverso l'UMEA e l'UVI del Distretto di Fano.

Di prendere atto che la previsione di spesa totale per il convenzionamento di tutti i n. 30 pl. in RP Disabili risulta essere di 30 p.l. x € 84,40 x 365 gg. (€ 924.180 esente IVA). Tale valore economico potrà essere raggiunto come differenziale rispetto al tetto previsto per l'anno 2022 ,pari ad €



584.401,50 solo attraverso specifiche e motivate determinine di inserimento, che dovranno avere specifica copertura.

Nel prendere atto della situazione di fatto sopra menzionata in ordine ai 25 assistiti attualmente presenti in struttura, in accordo con la stessa, si è concordato che per l'anno 2022 l'importo massimo teorico calcolato al 100% del tasso di occupazione sarà così articolato 15 p.l. x € 84,40 x 365 gg. (€ 462.090,00) + 10 p.l. x € 33,51 x 365 gg (€ 122.311,50) per un totale di € 584.401,50 a carico del SSR sulla base del progetto di presa in carico e quindi dei livelli assistenziali condiviso sia con l'UMEA che con l'UVI del Distretto di Fano.

Inoltre, poiché dei 30 p.l. solo 25 risultano occupati, potranno essere effettuati ulteriori inserimenti a carico dell'UMEA per ulteriori 5 p.l. per una ulteriore spesa presunta pari ad € 154.030,00, così calcolata: 5 p.l. x € 84,40 x 365 gg.

La quota stabilita sarà esente IVA e la spesa verrà liquidata considerando le giornate di degenza effettivamente utilizzate.

Per il mantenimento del rapporto contrattuale è necessario che il titolare della struttura avvii e concluda il percorso di autorizzazione e accreditamento LR 21/2016 per RD3 o RD4, (requisiti ex DGRM 937/2020), nei tempi massimi previsti dalle disposizioni regionali in materia (18 mesi dalla fine delle emergenze COVID19).

La convenzione in oggetto, incluso il tetto di spesa, verrà automaticamente adeguata o se necessario ricontrattata qualora la struttura verrà inserita nell'Area della Disabilità RD3/RD2 che utilizzerà l'apposito finanziamento derivante dal passaggio COSER/RD2-RD3-RD4, come da regolamento n.1/18 allegato alla DGRM n.0937 del 20/07/2020 avente ad oggetto: "L.R. n.21/2016 art.3 comma 1 lett.b) – manuale Autorizzazione strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione , che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)".

Esito dell'istruttoria:

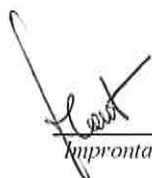
Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

1. di approvare, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, la convenzione con la struttura denominata "Casa Serena" codice ORPS n.600229, gestita dalla Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione, sita a Fano in Via I^a strada, 25 Bellocchi di Fano per l'erogazione di cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RP Disabili art 3 comma 4 lettera a, ai sensi della DGRM 1331/2014, in regime residenziale con una dotazione di n. 30 posti letto, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attestare che il tetto di spesa per l'anno in corso (2022) stimato sulla base delle attuali presenze su 25 p.l. e dell'attuale carico assistenziale è di € 584.401,50 esente IVA e risulta così suddivisa:

- € 462.090,00 per n. 15 utenti contabilizzata al conto economico 0505100111;
- € 122.311,50 per n. 10 utenti contabilizzata al conto economico 0505100107;

3. Di prendere atto che la previsione di spesa totale per il convenzionamento di tutti i n.30 PL in RP disabili risulta essere di 30 p.l. x € 84,40 x 365 gg. (€ 924.180 esente IVA). Tale valore economico potrà essere raggiunto come differenziale rispetto al tetto previsto per l'anno 2022 pari ad €



584.401,50 solo attraverso specifiche e motivate determinine di inserimento, che dovranno avere specifica copertura.

4.di dare atto che la valorizzazione complessiva della quota sanitaria relativa ai posti letto di RP Disabili comma 3 art 4 lettera a, verrà calcolata tenendo conto sia del numero degli ospiti valutati dall'UMEA e/o dall' UVI territorialmente competente, a seconda del livello assistenziale che del numero delle giornate di degenza effettivamente erogate, con la quota sanitaria a carico del SSR proporzionata agli standard necessari a seguito della valutazione, avendo come valore di riferimento quella prevista dalla DGRM 1331/2014;

5.Per il mantenimento del rapporto contrattuale è necessario che il titolare della struttura avvii e concluda il percorso di autorizzazione e accreditamento L.R. n. 21/2016 per RD3 o RD4, (requisiti ex DGRM 937/2020), nei tempi massimi previsti dalle disposizioni regionali in materia (18 mesi dalla fine delle emergenze COVID19);

6. di stabilire che la convenzione in oggetto, verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungessero diversi indirizzi o disposizioni regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;

7.di dare atto che la convenzione qui approvata ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1;

8.di specificare che le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la struttura "Casa Serena" con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;

9.di delegare il Direttore dell'Area Vasta 1 alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto, successivamente all'approvazione della determina del Direttore Generale dell'ASUR;

10.di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quale Responsabili dell'esecuzione del contratto, il Direttore del Distretto di Fano e/o Direttore Cure Tutelari delle Vaste Aree Vaste interessati da inserimenti di utenti afferenti alle proprie aree territoriali;

11.di approvare la nomina del responsabile del trattamento dei dati per ogni struttura così come disciplinato da regolamento UE 2016/279 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali a seguito della sottoscrizione dell'allegato C) che forma parte integrante del presente atto.

12.di trasmettere la presente determina per il seguito di competenza a:

- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- Direttore Area Vasta 1;
- Direttore UOC URP Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali;
- Direttore Distretto di Fano;
- Direttore UOC cure Tutelari AV1,
- Ente gestore della struttura.



13. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Direttore UOC Servizi
Amministrativi Territoriali
(Dott. Claudio Montalbini)



U.O.C. URP Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina relativa all'anno 2022, pur scostandosi dai valori economici di riferimento per il 2022, sarà resa compatibile con il budget per come verrà assegnato all'Area Vasta 1, all' interno delle azioni di potenziamento dei LEA che verranno proposte per il 2022.

Competenza	Conto economico	Importo	autorizzazione
2022	0505100111	€ 462.090,00	AV1URP 63 1
2022	0505100107	€ 122.131,50	AV1URP 64 1
		€ 584.401,50	

Il Direttore UOC Servizi
Amministrativi Territoriali
(Dott. Claudio Montalbini)



Area Controllo di Gestione

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa derivante dalla presente determina per l'anno 2022, pur scostandosi dai valori economici di riferimento per il 2022, sarà resa compatibile con il budget per come verrà assegnato all'Area Vasta 1, all' interno delle azioni di potenziamento dei LEA che verranno proposte per il 2022.

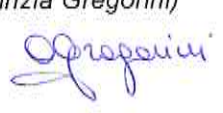
Il Direttore UOC Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)



Area Contabilita' Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza

Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)



- ALLEGATI -

- Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1 "Casa Serena" dal 01/01/2022 al 31/12/2022.
- Atto di designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali (ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679)



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Oberdan, 2 – 60120 Ancona cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, nella persona del legale rappresentante p.t. Direttore Generale, Dott.ssa Nadia Storti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, che delega il Dott. Romeo Magnoni, Direttore della sede operativa Area Vasta n. 1 (d'ora innanzi denominata ASUR – Area Vasta n. 1)

e

La struttura "Casa Serena" RP Disabili art 3 comma 4 lettera a, codice ORPS n.600229 sita a Fano (PU) Via I^a Strada, 25 gestita dalla Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale, nella persona del Legale rappresentante Suor Ignazia Scanu nata a Ussuramanna (CA) il 23/03/1945

Premessa

La Struttura, è autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata con provvedimento del comune di Fano n.1814 del 09/09/2011 ed è in possesso del nulla osta da parte della Regione con decreto del dirigente della posizione di funzione coordinamento delle politiche sociali e politiche per l'inclusione sociale n. 76/POL del 21/07/2011 per RP disabili, per la erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 30 posti letto. Essa è altresì censita dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS) con il codice 600229. Casa Serena si colloca all'interno di una struttura socio sanitaria di livello lungo assistenza mantenimento e di livello protezione,

Con DGRM 1588 del 28/12/2017 è stata disposta la proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014".

Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - OGGETTO DEL RAPPORTO

La struttura Casa Serena, eroga prestazioni specialistiche di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per **n. 30 posti letto** autorizzati, ed oggetto della presente convenzione.

L'offerta assistenziale è rivolta quindi a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare infermieristica e riabilitativa corrispondente al livello assistenziale RD3 di cui all'allegato B della DGRM 1331/2014.

L'ente gestore è tenuto ad assicurare comunque il livello di assistenza globale di cui necessita ciascun ospite della struttura anche se superiore agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014.

Le prestazioni verranno erogate in favore di utenti residenti dell'Asur Marche ovvero, delle Aree Vaste costituenti la stessa che, nella cornice normativa della presente convenzione, gestiranno autonomamente sia gli inserimenti in atto che quelli futuri, attestando la copertura economica e provvedendo direttamente alla contabilità ed alla liquidazione delle relative fatture.

ART.2 - REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO

Gli assistiti destinatari dell'assistenza presso la residenza Casa Serena sono soggetti adulti e/o minori portatori di handicap in condizioni di non autosufficienza, in stato di invalidità permanente psico-fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione e che comunque non necessitano di interventi sanitari continui erogabili in reparti ospedalieri per acuti.

L'accesso alla struttura e la prosecuzione degli inserimenti avverranno con la verifica dell'appropriatezza e della continuità assistenziale, sulla base della valutazione dell'Unità Multidisciplinare Età adulta (UMEA) e dell'UVI del distretto che procederà alla presa in carico di ciascun assistito.

I piani assistenziali individuali (P.A.I.) sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA /UVI distrettuale.

ART.3 - REQUISITI E STANDARD ASSISTENZIALI

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche (DGRM 1299/09 - L.R. 21/2016).

Per il mantenimento del rapporto contrattuale è necessario che il titolare della struttura avvii e concluda il percorso di autorizzazione e accreditamento LR 21/2016 per RD3 o RD4, (requisiti ex DGRM 937/2020), nei tempi massimi previsti dalle disposizioni regionali in materia (18 mesi dalla fine delle emergenze COVID19) .

I requisiti dovranno essere adeguati a nuove ulteriori disposizioni eventualmente diramate dalla Regione marche durante la vigenza dell'Accordo.

ART.4 - DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA/UVI competenti per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART.5 - QUOTA SANITARIA

Si precisa che tutti i 30 posti letto convenzionati saranno collocati nell'Area Disabile nella categoria "RP Disabili" per cui la struttura è autorizzata ed accreditata, ma per quanto riguarda la quota sanitaria, preso atto che nella DGRM 1331/2014 non essendo stata definita la tariffa specifica per RP Disabili, si è proceduto ad interloquire con la struttura in merito agli standard adottati per il livello di lungoassistenza mantenimento e/o protezione previa verifica del carico assistenziale da parte delle strutture sanitarie dell'area Vasta 1.

Si specifica altresì che in essa sono attualmente ospitati 25 assistiti, che pur appartenenti a diverse fasce di età, anche ultra sessantacinquenni, sono già da anni inseriti per condizione di disabilità nella struttura, i quali usufruiscono tutti di cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi e per i quali si è proceduto ad una valutazione multidimensionale e multidisciplinare attraverso l'UMEA e l'UVI del Distretto di Fano.

Per quanto esposto sopra la previsione di spesa totale per il convenzionamento di n. 30 pl. in RP Disabili risulta essere di 30 p.l. x € 84,40 x 365 gg. (€ 924.180 esente IVA). Tale valore economico potrà essere raggiunto come differenziale rispetto al tetto previsto per l'anno 2022 (€ 584.401,50) solo attraverso specifiche e motivate determinate di inserimento, che dovranno avere specifica copertura

Nel prendere atto della situazione di fatto sopra menzionata in ordine ai 25 assistiti attualmente presenti in struttura, in accordo con la stessa, si è concordato che per l'anno 2022 l'importo massimo teorico calcolato al 100% del tasso di occupazione sarà così articolato 15 p.l. x € 84,40 x 365 gg. (€ 462.090,00) +10 p.l. x € 33,51 x 365 gg (€ 122.311,50) per un totale di a carico del SSR sulla base del progetto di presa in carico e quindi dei livelli assistenziali condiviso sia con l'UMEA che con l'UVI del Distretto di Fano.

La convenzione in oggetto, incluso il tetto di spesa, verrà automaticamente adeguata o se necessario ricontrattata qualora la struttura verrà inserita nell'Area della Disabilità RD3/RD2 che utilizzerà l'apposito finanziamento derivante dal passaggio COSER/RD2-RD3-RD4, come da regolamento n.1/18 allegato alla DGRM n.937 del 20/07/2020 avente ad oggetto: "L.R. n.21/2016 art.3 comma 1 lett. b) – manuale Autorizzazione

strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)".

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione quale Ente titolare e gestore della struttura, emetterà con cadenza mensile fatture elettroniche per l'addebito degli oneri sanitari connessi agli inserimenti in atto ad ogni Area Vasta cui gli utenti afferiscono, corredata dei prospetti indicanti le generalità degli assistiti presenti, e le giornate di rispettiva presenza per ciascuna mensilità.

L' Area Vasta di competenza procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile sanitario del distretto sanitario interessato all'inserimento.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla struttura.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all' Area Vasta ricevente.

La firma del presente accordo implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo previsto dalla Regione Marche mediante la trasmissione telematica del File R come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003.

ART. 7 - COSTI ASSISTENZIALI ACCESSORI O SPESE CORRELATE AL CONVENZIONAMENTO

Le parti prendono atto e aderiscono a quanto stabilito con determina DG ASUR n. 507 del 10/08/2017 recante "Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie Assistenziali alle Residenze Assistenziali Demenze, alle Residenze Protette per Anziani e alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR".

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 8 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell'UMEEA/UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'ASUR -Area Vasta corrisponderà alla Struttura il 60% della retta di degenza.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 10 - DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 11 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex ART.8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i., non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART.12 -PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART.13 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (IN ALLEGATO)

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GPDR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso ASUR Marche, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GPDR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 DGPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART.14 DURATA DELLA CONVENZIONE

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

ART. 15 - NORME FINALI

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Disabilità.

Casa Serena
Il Legale Rappresentante
Suor Ignazia Scanu

ASUR-Area Vasta 1
Il Direttore
Dr. Romeo Magnoni

**Atto di designazione/nomina
del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679)**

tra
L'ASUR MARCHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona
tel /fax 071.2911510-11-12/071.2911500

e
_____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: _____
Tel. / FAX: _____
e-mail/PEC _____

L'ASUR MARCHE/Area Vasta I, in persona del legale rappresentante in qualità di "titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, che delega alla sottoscrizione il Direttore dell'Area Vasta I considerato che:

-l'accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e
di seguito denominata Ditta per erogazione di prestazioni socio-sanitarie, in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,

-l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza:

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

L'ENTE Titolare/Gestore della STRUTTURA

in persona del suo legale rappresentante, che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di titolare del trattamento di tali dati, con la protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITA' E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;

Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;

Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;

- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;

- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sul le operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previsti nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;

La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE. le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni c/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;

Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2.COMUNCAZIONI AL TITOLARE

Comunicare tempestivamente all' Asur Marche le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni i connesse ai trattamenti svolti per suo conto;

Comunicare tempestivamente all'Asur Marche ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento UE 2016/679;

Avvisare, tempestivamente l'Asur Marche in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro da parte dell'Autorità Garante in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR Marche

- Fornire all'Asur Marche, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali i connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria

3.NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 25 co.4 Regolamento (UE) 2016/675 e nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento ;

- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati Personali, il Responsabile conserva nei confronti del titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

E' fatto Quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup):

Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5.VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce

violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema in formato, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del titolare.

Fano, li

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

(firma del rappresentante legale del titolare dei dati personali ASUR MARCHE /Area Vasta1

(firma del rappresentante della Società Responsabile dei dati personali)

Il Legale rappresentante p.t. quale Ente Titolare/Gestore

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ASUR**

N. DEL

Oggetto: Rettifica determina DG ASUR n. 204/2022:accordo con Casa Serena per l'erogazione di cure riabilitative di mantenimento Residenza protetta disabili art 3 comma 4 lettera a, ai sensi della DGRM 1331/2014 per n. 30 p.l. in regime residenziale.

**IL DIRETTORE DELLA
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di rettificare, fermo restando quant'altro disposto, la determina DG ASUR n. 204 del 16/03/2022, sostituendo nello schema della convenzione il nominativo del legale rappresentante come segue: Suor Gabriella Perazzi nata a Rieti (RI) il 01/03/1971
2. di dare atto che, in virtù della rettifica di cui sopra, il testo della convenzione con la Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione è quello allegato al presente atto che sostituisce in toto quello precedentemente approvato con la Determina ASUR n.204/2022 di cui trattasi;
3. di precisare che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio di Area Vasta;
4. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza a:
 - a. Collegio Sindacale;
 - b. Direttore Area Vasta1;
 - c. Direttore UOC URP- Comunicazioni- Servizi Amministrativi Territoriali;
 - d. Direttore Distretto di Fano;
 - e. Direttore UOC Cure Tutelari AV1;
 - f. Ente Gestore della struttura.

5. di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pierluigi Gigliucci)



Il Direttore Sanitario
(Dr. Remo Appignanesi)



Il Direttore Area Integrazione Socio -Sanitaria
(Dr. Giovanni Feliziani)



Il Direttore Generale
(Dr.ssa Nadia Storti)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. URP - Comunicazione- Servizi Amministrativi Territoriali

Con determina del Direttore Generale ASUR n. 204 del 16/03/2022, è stata approvata per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 l'accordo con Casa Serena per l'erogazione di cure riabilitative di mantenimento Residenza protetta disabili art 3 comma 4 lettera a, ai sensi della DGRM 1331/2014 per n. 30 p.l. in regime residenziale – codice ORPS 600229 anno 2022.

Nella fase di sottoscrizione della convenzione, la controparte ha evidenziato alcune imperfezioni formali sconosciute al momento della redazione dell'atto che, pur non pregiudicandone la legittimità, ne suggeriscono la rettifica.

Nello specifico, con nota e-mail del 18/03/2022 l'amministrazione di Casa Serena ha segnalato che:

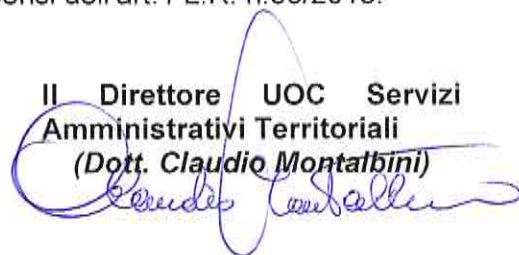
- *L'attuale Rappresentante Legale della struttura è Suor Gabriella Perazzi nata a Rieti (RI) il 01/03/1971, come indicato nella Procura dell'Ordine della Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Opera Don Orione);*

Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone:

1. di rettificare, fermo restando quant'altro disposto, la determina DG ASUR n. 204 del 16/03/2022, sostituendo nello schema della convenzione il nominativo del legale rappresentante come segue: Suor Gabriella Perazzi nata a Rieti (RI) il 01/03/1971;
2. di dare atto che, in virtù della rettifica di cui sopra, il testo della convenzione con la Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione è quello allegato al presente atto che sostituisce in toto quello precedentemente approvato con la Determina ASUR n.204/2022 di cui trattasi;
3. di precisare che dal presente atto non derivano oneri per il Bilancio di Area Vasta;
4. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza a:
 - a. Collegio Sindacale;
 - b. Direttore Area Vasta1;
 - c. Direttore UOC URP- Comunicazioni- Servizi Amministrativi Territoriali;
 - d. Direttore Distretto di Fano;
 - e. Direttore UOC Cure Tutelari AV1;
 - f. Ente Gestore della struttura.
5. di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Direttore UOC Servizi
Amministrativi Territoriali
(Dott. Claudio Montalbini)



- ALLEGATI -

- Schema di convenzione con la congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione che sostituisce in toto quello precedentemente approvato con la Determina DAV n.204/2022.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Oberdan ,2 – 60120 Ancona cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, nella persona del legale rappresentante p.t. Direttore Generale, Dott.ssa Nadia Storti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, che delega il Dott. Romeo Magnoni, Direttore della sede operativa Area Vasta n. 1 (d'ora innanzi denominata ASUR – Area Vasta n. 1)

e

La struttura **"Casa Serena" RP Disabili art 3 comma 4 lettera a, codice ORPS n.600229** sita a Fano (PU) Via I^a Strada, 25 gestita dalla Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale, nella persona del Legale Rappresentante Suor Gabriella Perazzi nata a Rieti (RI) il 01/03/1971

Premessa

La Struttura, è autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata con provvedimento del comune di Fano n.1814 del 09/09/2011 ed è in possesso del nulla osta da parte della Regione con decreto del dirigente della posizione di funzione coordinamento delle politiche sociali e politiche per l'inclusione sociale n. 76/POL del 21/07/2011 per RP disabili, per la erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 30 posti letto. Essa è altresì censita dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS) con il codice 600229. Casa Serena si colloca all'interno di una struttura socio sanitaria di livello lungo assistenza mantenimento e di livello protezione,

Con DGRM 1588 del 28/12/2017 è stata disposta la proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014".

Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - OGGETTO DEL RAPPORTO

La struttura Casa Serena, eroga prestazioni specialistiche di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per **n. 30 posti letto** autorizzati, ed oggetto della presente convenzione.

L'offerta assistenziale è rivolta quindi a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare infermieristica e riabilitativa corrispondente al livello assistenziale RD3 di cui all'allegato B della DGRM 1331/2014.

L'ente gestore è tenuto ad assicurare comunque il livello di assistenza globale di cui necessita ciascun ospite della struttura anche se superiore agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014.

Le prestazioni verranno erogate in favore di utenti residenti dell'Asur Marche ovvero, delle Aree Vaste costituenti la stessa che, nella cornice normativa della presente convenzione, gestiranno autonomamente sia gli inserimenti in atto che quelli futuri, attestando la copertura economica e provvedendo direttamente alla contabilità ed alla liquidazione delle relative fatture.

ART.2 - REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO

Gli assistiti destinatari dell'assistenza presso la residenza Casa Serena sono soggetti adulti e/o minori portatori di handicap in condizioni di non autosufficienza, in stato di invalidità permanente psico-fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione e che comunque non necessitano di interventi sanitari continui erogabili in reparti ospedalieri per acuti.

L'accesso alla struttura e la prosecuzione degli inserimenti avverranno con la verifica dell'appropriatezza e della continuità assistenziale, sulla base della valutazione dell'Unità Multidisciplinare Età adulta (UMEA) e dell'UVI del distretto che procederà alla presa in carico di ciascun assistito.

I piani assistenziali individuali (P.A.I.) sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA /UVI distrettuale.

ART.3 - REQUISITI E STANDARD ASSISTENZIALI

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche (DGRM 1299/09 - L.R. 21/2016).

Per il mantenimento del rapporto contrattuale è necessario che il titolare della struttura avvii e concluda il percorso di autorizzazione e accreditamento LR 21/2016 per RD3 o RD4, (requisiti ex DGRM 937/2020), nei tempi massimi previsti dalle disposizioni regionali in materia (18 mesi dalla fine delle emergenze COVID19).

I requisiti dovranno essere adeguati a nuove ulteriori disposizioni eventualmente diramate dalla Regione Marche durante la vigenza dell'Accordo.

ART.4 - DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA/UVI competenti per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART.5 - QUOTA SANITARIA

Si precisa che tutti i 30 posti letto convenzionati saranno collocati nell'Area Disabile nella categoria "RP Disabili" per cui la struttura è autorizzata ed accreditata, ma per quanto riguarda la quota sanitaria, preso atto che nella DGRM 1331/2014 non essendo stata definita la tariffa specifica per RP Disabili, si è proceduto ad interloquire con la struttura in merito agli standard adottati per il livello di lungo assistenza mantenimento e/o protezione previa verifica del carico assistenziale da parte delle strutture sanitarie dell'area Vasta 1.

Si specifica altresì che in essa sono attualmente ospitati 25 assistiti, che pur appartenenti a diverse fasce di età, anche ultra sessantacinquenni, sono già da anni inseriti per condizione di disabilità nella struttura, i quali usufruiscono tutti di cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi e per i quali si è proceduto ad una valutazione multidimensionale e multidisciplinare attraverso l'UMEA e l'UVI del Distretto di Fano.

Per quanto esposto sopra la previsione di spesa totale per il convenzionamento di n. 30 pl. in RP Disabili risulta essere di 30 p.l. x € 84,40 x 365 gg. (€ 924.180 esente IVA). Tale valore economico potrà essere raggiunto come differenziale rispetto al tetto previsto per l'anno 2022 (€ 584.401,50) solo attraverso specifiche e motivate determinazioni di inserimento, che dovranno avere specifica copertura.

Nel prendere atto della situazione di fatto sopra menzionata in ordine ai 25 assistiti attualmente presenti in struttura, in accordo con la stessa, si è concordato che per l'anno 2022 l'importo massimo teorico calcolato al 100% del tasso di occupazione sarà così articolato 15 p.l. x € 84,40 x 365 gg. (€ 462.090,00) +10 p.l. x € 33,51 x 365 gg (€ 122.311,50) per un totale di a carico del SSR sulla base del progetto di presa in carico e quindi dei livelli assistenziali condiviso sia con l'UMEA che con l'UVI del Distretto di Fano.

La convenzione in oggetto, incluso il tetto di spesa, verrà automaticamente adeguata o se necessario ricontrattata qualora la struttura verrà inserita nell'Area della Disabilità RD3/RD2 che utilizzerà l'apposito

finanziamento derivante dal passaggio COSER/RD2-RD3-RD4, come da regolamento n.1/18 allegato alla DGRM n.937 del 20/07/2020 avente ad oggetto: "L.R. n.21/2016 art.3 comma 1 lett. b) – manuale Autorizzazione strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione , che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)".

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione quale Ente titolare e gestore della struttura, emetterà con cadenza mensile fatture elettroniche per l'addebito degli oneri sanitari connessi agli inserimenti in atto ad ogni Area Vasta cui gli utenti afferiscono, corredata dei prospetti indicanti le generalità degli assistiti presenti, e le giornate di rispettiva presenza per ciascuna mensilità.

L' Area Vasta di competenza procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile sanitario del distretto sanitario interessato all'inserimento.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla struttura.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all' Area Vasta ricevente.

La firma del presente accordo implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo previsto dalla Regione Marche mediante la trasmissione telematica del File R come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003.

ART. 7 - COSTI ASSISTENZIALI ACCESSORI O SPESE CORRELATE AL CONVENZIONAMENTO

Le parti prendono atto e aderiscono a quanto stabilito con determina DG ASUR n. 507 del 10/08/2017 recante "Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie Assistenziali alle Residenze Assistenziali Demenze, alle Residenze Protette per Anziani e alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR".

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 8 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell'UMEEA/UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'ASUR -Area Vasta corrisponderà alla Struttura il 60% della retta di degenza.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 10 - DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 11 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex ART.8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART.12 -PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART.13 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (IN ALLEGATO)

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso ASUR Marche, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 DGPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART.14 DURATA DELLA CONVENZIONE

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

ART. 15 - NORME FINALI

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Disabilità.

Casa Serena
Il Legale Rappresentante
Suor Gabriella Perazzi

ASUR-Area Vasta 1
Il Direttore
Dr. Romeo Magnoni

**Atto di designazione/nomina
del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679)**

tra

L'ASUR MARCHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona
tel /fax 071.2911510-11-12/071.2911500

e

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: _____

Tel. / FAX: _____

c-mail/PEC _____

L'ASUR MARCHE/Area Vasta I, in persona del legale rappresentante in qualità di "titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza. che delega alla sottoscrizione il Direttore dell'Area Vasta I considerato che:

-l'accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e

di seguito denominata Ditta per erogazione di prestazioni socio-sanitarie, in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,

-l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza:

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

L'ENTE Titolare/Gestore della STRUTTURA

in persona del suo legale rappresentante, che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di titolare del trattamento di tali dati, con la protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

I. AFFIDABILITA' E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;

Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;

Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;

- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;

- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sul le operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previsti nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. come, ad esempio:

L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;

La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE. le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni c/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;

Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2.COMUNICAZIONI AL TITOLARE

Comunicare tempestivamente all' Asur Marche le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni e connesse ai trattamenti svolti per suo conto:

Comunicare tempestivamente all'Asur Marche ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento UE 2016/679;

Avvisare, tempestivamente l'Asur Marche in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro da parte dell'Autorità Garante in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR Marche

- Fornire all'Asur Marche, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali e connesse all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria

3.NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 25 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento ;

- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati Personali, il Responsabile conserva nei confronti del titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

E' fatto Quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup):

Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5.VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informatico, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.



Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del titolare.

Fano, li

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Il Direttore Area Vasta 1

(firma del rappresentante legale del titolare dei dati personali ASUR MARCHE /Area Vasta1)

Il Legale rappresentante p.t. quale Ente Titolare/Gestore

(firma del rappresentante della Società Responsabile dei dati personali)

